



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Roma, 25 marzo 2017

Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

On. Marianna MADIA

E, p.c.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

On. Valeria FEDELI

LORO INDIRIZZI PEC

FARE CHIAREZZA SULLE SANZIONI DISCIPLINARI IRROGABILI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO!

On. Ministra Madia

da qualche tempo a questa parte continuano ad essere emanate sentenze, una decina ormai, che statuiscono l'incompetenza del Dirigente Scolastico nel comminare sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio nei confronti di docenti, asserendo che non potrebbero andare oltre la censura, nonostante l'esplicita previsione del c. 1, art. 55/bis del D.L.vo n. 165/2001.

Ogni qualvolta un Giudice annulla una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio irrogata da un Dirigente Scolastico le OO.SS. del comparto, ma anche dei dirigenti scolastici, (paradosso solo italiano!), strombazzano la soccombenza della loro *controparte datoriale*: i dirigenti scolastici, minacciati del risarcimento, a titolo personale, dei danni recati ai *lavoratori*; patrimoniali e, non meno, morali, includenti il danno biologico e il danno esistenziale.

Tutto fa brodo, quando si tratta di puntare, senza farsi eccesso di scrupoli, il *ventre molle del sistema!*

I dirigenti scolastici non sanno più come comportarsi:

1- Se irrogano sanzioni della sospensione dal servizio i Giudici le annullano sentenziandone l'incompetenza e consentendo ai "graziati" non solo di rimanere impuniti, ma addirittura di chiedere il risarcimento dei danni!

2- Se trasmettono gli atti del procedimento all'USR, ovvero all'Ufficio per il contenzioso, l'USR restituisce gli atti precisando che ai sensi del c. 1, art. 55/bis del D.L.vo n. 165/2001, la competenza ad erogare la sospensione dal servizio fino a 10 giorni è in capo al Dirigente Scolastico.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



3- Nell'ipotesi in cui l'USR dovesse procedere in proprio, e non risulta, ci sarà un altro Giudice che annullerà la sanzione per vizio di legittimità non essendo il D.G. dell'USR competente ad irrogare sanzioni fino a 10 giorni!

4- Per "mettersi al sicuro", in caso di illeciti che prevedono la sospensione dal servizio, l'Amministrazione potrebbe irrogare una sanzione superiore a 10 giorni e, magari, ci sarà un altro Giudice che l'annullerà perché sproporzionata!

In tutti i casi l'impunibilità è assicurata e l'amministrazione è esposta a risarcire i danni pretesi da chi, dopo aver commesso illeciti, viene legittimato a chiederli!

Il Legislatore non può e non deve rimanere in silenzio. Ha il dovere di fare chiarezza se intende realmente sanzionare chi commette illeciti!

Tutte le sentenze della fattispecie che ci occupa si inseriscono in un filone giurisprudenziale di provvedimenti emessi in fotocopia dai giudici di prime cure, **evidentemente non contrastati con la dovuta efficacia dall'Amministrazione**, adusa ad avvalersi di propri dipendenti, cioè di difensori non professionali; e, soprattutto, **mai impugnati dall'Avvocatura dello Stato**.

Le, pigre, ragioni delle decisioni si possono condensare in due passaggi:

1- Attese la tipicità e la tassatività delle fattispecie disciplinari, per i docenti non può, puramente e semplicemente, darsi luogo alla sospensione dal servizio fino a dieci giorni, perché prevista solo per il personale ATA ai sensi dell'art. 93 CCNL Scuola. Sempre per i docenti, invece, il precedente articolo 91 dispone *che continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D. Lgs. 297/94*, che prevedono – dopo l'avvertimento scritto e la censura – la diversa sanzione interdittiva minima della *sospensione dall'insegnamento fino a un mese*, che eccede(rebbe) *ex litteris* la competenza del dirigente scolastico;

2- Il dirigente scolastico deve, quindi, ai fini della definizione della propria competenza, limitarsi ad inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione editale astrattamente irrogabile (e non scomponibile) sulla base della disciplina contenuta esattamente nell'art. 492, comma 2, lettera b) e nel successivo art. 503, comma 1 del menzionato decreto legislativo. E se ritiene che la sanzione debba essere superiore alla censura, dovrà rimettere gli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari;

Sembrerebbe così che i predetti giudici attribuiscono natura di norma *speciale* alle disposizioni elencate ai commi 2 e 3, art. 492 del D. Lgs. 297/94, richiamati dall'art. 91 CCNL Scuola (dalla censura alla destituzione, comunemente riferite al *personale direttivo e docente*, per il quale ultimo la sanzione disciplinare di primo grado è l'avvertimento scritto). Sarebbero pertanto disposizioni da ritenersi prevalenti sulla generale e successiva disciplina introdotta dall'art. 55-bis e sgg. del D. Lgs. 150/09, ancorché espressamente qualificate *norme imperative*;



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



e/o comunque di stretta interpretazione, per i supposti intrinseci caratteri della tipicità e tassatività, siccome estensibili a tutte le norme sanzionatorie per esigenze di garanzia dei soggetti incisi.

Restano però possibili almeno due, correlate, obiezioni: che sempre l'Avvocatura dello Stato potrebbe, alla buon'ora, opporre in appello.

La prima è che per qualificare *norma speciale* una o più disposizioni – nella specie, quelle che tuttora si leggono nell'antescritto art. 492 – occorre fare riferimento alla nuova organica disciplina di settore negli articoli da 54 a 55-*septies* della novella brunettiana, se non all'intero inerente corpo normativo, parimenti in larga parte trasfuso nel D. Lgs. 165/01. Devesi in proposito considerare che il Legislatore ha voluto incrementare la produttività di tutte le amministrazioni pubbliche – istituzioni scolastiche incluse, ex art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/01 – secondo criteri di efficienza-efficacia-economicità, non disgiunti dal rispetto del principio di legalità e dagli obblighi di trasparenza-rendicontazione del servizio in concreto erogato da ogni singola struttura organizzativa, anche per premiare il merito, e all'occorrenza sanzionare il demerito, dei singoli in essa operanti. Di conseguenza sempre il Legislatore ha potenziato i poteri di organizzazione e di gestione di tutti i dirigenti pubblici, inclusi i dirigenti scolastici. E tra gli strumenti di gestione della rinforzata dirigenza pubblica figurano i suoi arricchiti poteri sanzionatori, ad effetto immediato e generalizzato, con l'uniforme riscrittura del sistema delle sanzioni disciplinari **per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche** *al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo* (art. 67, comma 1, D. Lgs. 150/09).

Per rendere le predette sanzioni incisive e certe, tra le altre misure, ancora il Legislatore, ha imposto la loro non impugnabilità dinanzi ai collegi arbitrali, solo consentendo alla contrattazione collettiva – ai sensi dell'art. 55, comma 1 del riscritto D. Lgs. 165/01 – la facoltà di introdurre procedure conciliative non obbligatorie, tranne che non sia previsto il licenziamento disciplinare, per l'irrogazione *anticipata* di una sanzione ridotta ma sempre della stessa specie, ciò precludendo la sua impugnazione davanti al giudice del lavoro. E soprattutto ha abrogato, con effetto immediato e anche per i docenti, i consigli di disciplina, da sempre e in larga prevalenza espressioni dei sindacati dei *lavoratori*.

Venendo così alla seconda obiezione, si evidenzia come la possibilità offerta alla contrattazione collettiva di istituire procedure conciliative e quella di poter comunque ricorrere ad un soggetto terzo ed imparziale, quale il giudice del lavoro, sembrano ben realizzare un adeguato bilanciamento tra i più incisivi esigiti poteri-doveri del dirigente scolastico per contrastare efficacemente le numerose condotte stigmatizzate dal Legislatore, comunque non comportanti la comminazione di sanzioni espulsive, e le istanze di garanzia del soggetto passivo, estese agli aspetti procedurali, che se non rigorosamente rispettati dal soggetto agente rendono nullo in radice l'intero procedimento, così come rendono nulla la sanzione che sia stata irrogata.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Se quanto testé argomentato ha un minimo di plausibilità, devono intendersi le nuove disposizioni di legge nel senso della loro immediata precettività, riconoscendosi al dirigente scolastico la facoltà dell'irrogazione di sanzioni sino alla sospensione dal servizio per non più di dieci giorni: certamente da graduare sulla scorta dei criteri definiti – per i docenti – nella fonte pubblicistica (D. Lgs. 297/94) e – per analogia, per così dire *in bonam partem* – nel codice disciplinare allegato nel CCNL Scuola. Ciò per contrastare efficacemente *scarsa produttività e assenteismo* e in genere comportamenti antidoverosi, con strumenti che non si limitino alla censura, una mera dichiarazione di biasimo per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente, in concreto indolore negli esiti; che preclude – sempre al dirigente responsabile della *struttura organizzativa* in cui si consumano tanti di quei *misfatti* deprecati dalla stessa Amministrazione ed enfatizzati dalla stampa – di sanzionare prontamente e direttamente i mancati doveri di correttezza, le gravi o semplicemente reiterate negligenze in servizio, la violazione dei segreti d'ufficio, l'omissione di vigilanza e specie se trattasi di minori, il pregiudizio al regolare funzionamento della scuola, l'uso dell'impiego a fini d'interesse personale, l'abuso di autorità.

On. Ministra Madia spero condivida quanto esplicitato e dedotto e che voglia fare quanto in Suo potere per eliminare questa ulteriore situazione kaffchiana assicurando, oltre che la giusta punizione a chi non fa il suo dovere, anche un minimo di serenità, e di solidarietà, ai tanti fedeli servitori dello Stato che mi onoro di rappresentare e che, anche senza alcun riconoscimento e tutela, continuano a fare il loro dovere.

Per un ulteriore approfondimento del problema dichiaro la disponibilità ad un incontro tecnico.

E' gradita l'occasione per distintamente salutare.

Il Segretario Generale

(**Attilio Kratta**)